



DELIBERA N. 58

15 febbraio 2023

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Costruzioni Perrone S.r.l. (capogruppo RTI con Consorzio stabile Build S.c.ar.l. e Luongo Pasqualino) – Appalto di lavori “S.S. n. 182 “Trasversale delle Serre” Tronco 1° Autostrada A2 – Vazzano Lotto 1° Stralcio 2° completamento superamento del Colle dello Scornari. Progetto esecutivo” – Importo a base di gara: euro 21.456.220,53 – S.A. ANAS S.p.a.

PREC 177/2022/L

Riferimenti normativi

Art. 4 d.l. 18 aprile 2019, n. 32

Parole chiave

Interventi infrastrutturali – commissario straordinario – deroga - esclusione

Massima

Interventi infrastrutturali con elevato grado di complessità – commissario straordinario – regime derogatorio – esclusione – è conforme al disciplinare

Nell'ambito degli interventi infrastrutturali con elevato grado di complessità, per i quali la legge ha disposto la nomina di commissari straordinari e un regime derogatorio rispetto alle disposizioni in materia di contratti pubblici, non può essere censurato il provvedimento di esclusione che sia conforme alle espresse previsioni della *lex specialis*.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 15 febbraio 2023

DELIBERA

VISTA l'istanza prot. n. 101970 del 5 dicembre 2022 presentata dall'operatore economico Costruzioni Perrone S.r.l. in veste di capogruppo del RTI con Consorzio stabile Build S.c.ar.l. e Luongo Pasqualino, che contesta la propria esclusione dalla gara in oggetto disposta dalla stazione appaltante a causa della



mancanza, all'interno dell'offerta, dell'Allegato denominato "GT_NP Analisi Nuovi Prezzi Offerta Economica", richiesto a pena di esclusione dal par. 17 lett. c) del disciplinare di gara e riguardante i prezzi delle migliori. Nel richiamare una precedente delibera Anac n. 578/2020, l'istante afferma di aver effettuato una valutazione "a corpo" della miglior proposta, così come richiesto dal disciplinare, e di averne determinato l'importo, destinato perciò a rimanere fisso e invariabile, potendo esso al limite costituire parametro di valutazione della congruità dell'offerta, non occorrendo quindi alcuna analisi del relativo prezzo. L'istante rileva inoltre che la predetta causa di esclusione si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, alla luce dell'art. 83, co. 8 del d.lgs. 50/2016, e dovrebbe quindi essere disapplicata dalla stazione appaltante;

VISTO l'avvio del procedimento in data 22 dicembre 2022, con nota prot. n. 107903;

VISTA la nota acquisita al prot. 109026 del 28 dicembre 2022, con cui la stazione appaltante ha trasmesso le proprie memorie, respingendo le contestazioni e rilevando che il disciplinare espressamente richiedeva di allegare all'offerta economica, a pena di esclusione, la scheda "Analisi Nuovi Prezzi Offerta Economica" e considerava indeterminata l'offerta priva degli importi delle migliori. Sulla base di tali prescrizioni, vincolanti per la Commissione di gara, l'offerta dell'istante era considerata indeterminata e si procedeva alla sua esclusione. La S.A. riferisce che l'appalto in questione era in parte a corpo e in parte a misura, e che gli importi delle migliori offerte variavano al mutare delle quantità, con il che era essenziale poterne apprezzare l'entità. Con riferimento alla possibile violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la S.A. rileva che l'istante avrebbe dovuto semmai impugnare la *lex specialis* nella parte in cui comminava l'esclusione ritenuta contraria all'art. 83, co. 8 del Codice;

VISTO il disciplinare di gara, che al par. 17 ("Contenuto della risposta economica della RdO – Offerta Economica") prescriveva di inserire nella "Busta Economica", a pena di esclusione, l'offerta economica completa dei nuovi prezzi relativi alle migliori, nonché «c) Le schede di Analisi dei Nuovi Prezzi (predisposte unicamente per i criteri indicati nella tabella che segue) e redatte secondo lo schema in allegato "GT NP - Analisi Nuovi Prezzi Offerta Economica" [...]»;

VISTA la comunicazione con cui l'o.e. Costruzioni Perrone S.r.l. è stato escluso dalla gara a causa dell'omessa allegazione, alla propria offerta economica, della scheda "GT_NP Analisi Nuovi Prezzi Offerta Economica", richiesta a pena di esclusione;

CONSIDERATO che l'appalto in questione si inserisce nell'ambito degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale e attuativa (art. 4, comma 1 d.l. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)), per i quali il legislatore ha previsto la nomina di commissari straordinari i quali, nello svolgimento dei loro compiti, «possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione [...] nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea [...]» (art. 4, comma 3, del d.l. 32/2019);

CONSIDERATO che il disciplinare di gara sanzionava espressamente con l'esclusione l'omessa allegazione della scheda "GT_NP Analisi Nuovi Prezzi Offerta Economica" (par. 17 lett. c) del disciplinare);

RITENUTO che, nel caso di specie, alla luce di quanto disposto dal disciplinare di gara e del regime derogatorio rispetto alle disposizioni in materia di contratti pubblici che connota gli affidamenti dei commissari straordinari, il provvedimento di esclusione non possa essere censurato in quanto esso è conforme alle espresse previsioni della *lex specialis*;



Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che:

- alla luce di quanto disposto dal disciplinare di gara e del regime derogatorio rispetto alle disposizioni in materia di contratti pubblici che connota gli affidamenti dei commissari straordinari, il provvedimento di esclusione non possa essere censurato in quanto esso è conforme alle espresse previsioni della *lex specialis*.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 febbraio 2023

Il Segretario Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente